

Oggetto **Autorizzazione alla Provincia di Torino alla variazione dei programmi di esercizio con autobus sostituivi al servizio ferroviario, dal 08/09/2013 al 14/12/2013.**

Determinazione del Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo

Decisione

Il Dirigente, nell'ambito della propria competenza¹, a far data dal prossimo 08/09/2013 e fino al 14/12/2013, autorizza la Provincia di Torino al programma di esercizio di cui all'Allegato 1 alla presente Determinazione, per una produzione a preventivo di 51.484,20 bus x km, afferenti alle relazioni sulla linea Bardonecchia – Torino, da ricondurre nell'ambito dei servizi minimi provinciali.

Il Dirigente dispone inoltre all'Amministrazione provinciale di:

1. richiamare le imprese esercenti circa la necessità di collocare sull'autobus la cartellonistica con l'indicazione del percorso;
2. istruire le imprese esercenti:
 - per l'ammissibilità a bordo degli utenti minuti di abbonamento a tariffa Formula (nell'ambito territoriale di validità) e di abbonamento rilasciato da Trenitalia S.p.A. a tariffa regionale nonché di biglietti di corsa semplice rilasciati da Trenitalia S.p.A. per itinerari di viaggio con origine o destinazione esterna alla linea Torino – Bardonecchia ma che prevedono una tratta della medesima;
 - per la vendita diretta di biglietti di corsa semplice per viaggi interni alla linea Torino - Bardonecchia ;
3. effettuare una verifica delle distanze chilometriche a preventivo;
4. effettuare il monitoraggio delle produzioni rese con il dispositivo automatico di localizzazione (sistema OTX), con cadenza trimestrale, rilevando lo scostamento dalla produzione programmata in termini di numero di servizi e chilometri percorsi.

Il Dirigente rinvia ad ulteriori atti consequenziali alla presente Determinazione l'adozione dei provvedimenti di variazione di impegno delle risorse per l'Amministrazione provinciale di Torino.

Motivazione

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino è subentrata², in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 9648 stipulato il 15/11/2004 con la Società Trenitalia S.p.A.

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società Trenitalia S.p.A. hanno stipulato il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28 giugno 2011 per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale riguardante i servizi ferroviari dell'Area Metropolitana, valevole dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2016.

Il Contratto di Servizio Prot. N. 165 Rep. Cont. del 28 giugno 2011 prevede la possibilità di effettuare servizi automobilistici in sostituzione di servizi ferroviari programmati dagli Enti ma non effettuabili attraverso l'utilizzo di convogli ferroviari per motivazioni gestionali.

Il Contratto prevede altresì all'art. 8 comma 5 che: *“E' facoltà dell'Agenzia, a far data dal 2012 di non richiedere a Trenitalia l'effettuazione dei servizi sostitutivi con autolinee, previa comunicazione da inviarsi a Trenitalia entro 90 giorni dalla decorrenza del provvedimento senza che ciò comporti a carico di Trenitalia oneri né obblighi per l'eventuale definizione, con le Società di autotrasporto, di accordi riguardanti l'attivazione di integrazioni modali o l'ammissione della clientela FS ai servizi automobilistici delle linee interessate”*.

Con nota prot. Agenzia n. 3806 del 15/9/2011, in data 09/09/2011 la Regione Piemonte comunicava a Trenitalia l'intenzione di avvalersi per il 2012 della facoltà prevista dal citato art. 8.; di conseguenza l'Agenzia, con nota prot. 3863 del 19/9/2011 indirizzata anch'essa a Trenitalia, si allineava alla richiesta della Regione e anticipava i procedimenti che avrebbe intrapreso con l'amministrazione provinciale per regolare il processo di subentro economico – amministrativo nella gestione del servizio con autobus, prevedendo comunque la necessità di garantire l'invarianza delle condizioni commerciali per l'utenza.

Questa separazione strategica è da iscrivere in una più ampia attività di razionalizzazione dei servizi di TPL compresi quelli ferroviari, la cui finalità principale viene ad essere il contenimento delle risorse pubbliche. Infatti le Province, sulla base delle risorse complessivamente stanziare per i servizi di loro competenza, potranno effettuare un'attenta ristrutturazione degli orari, elidendo le eventuali duplicazioni allo stato in essere a causa della gestione di differenti soggetti.

A riferimento della territorialità delle relazioni ferroviarie del Contratto di servizio, detti servizi sostitutivi sono afferenti al trasporto pubblico locale di competenze della Provincia di Cuneo e della Provincia di Torino.

Nell'adunanza del 23/11/2011, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia³ ha deliberato, fra l'altro, di prevedere il trasferimento alle Province dei servizi sostitutivi effettuati con autobus programmati per l'orario 2011/2012, in relazione alle esigenze di armonizzazione con il servizio ferroviario. Oltre a ciò, al verbale della libera è stata allegata nel dettaglio l'organizzazione di servizi con orari, fermate e periodicità definita al tempo, ancorché suscettibile di ulteriori variazioni.

Detta delibera, comprensiva di allegato, è stata inviata⁴ al Dirigente Servizio Pianificazione Trasporti della Provincia di Torino e al Dirigente del Settore Politiche di Trasporto della Provincia di Cuneo con richiesta di eventuali condizioni integrative idonee al trasferimento delle competenze.

Con la Determinazione N. 490 del 5/12/2011 il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo disponeva, fra l'altro, a far data dal 11 dicembre 2011 e fino al 8 dicembre 2012, il trasferimento dei servizi ferroviari sostitutivi effettuati mediante autobus dal Contratto Agenzia per la Mobilità Metropolitana – Trenitalia ai Contratti di servizio in essere nella Provincia di Torino, per una produzione complessiva di 328.089 bus x km, afferenti alle relazioni ferroviarie Chieri - Torino, Modane – Susa – Torino, Torino – Pinerolo – Torre Pellice, Torino – Chivasso - Ivrea, riconducendoli nell'ambito dei servizi minimi provinciali;

Con la Determinazione N.446 del 6/12/2013, il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo autorizzava, fra l'altro, a far data dal 9 dicembre 2012 e fino al 14 dicembre 2013, la Provincia di Torino al programma di esercizio di cui agli Allegati 2 della medesima determinazione, per una produzione a preventivo di:

- 362.509 bus x km afferenti alla relazione Torino – Pinerolo – Torre Pellice,
- 113.474 bus x km afferenti alla relazione Modane – Torino,
- 50.020 bus x km afferenti alla relazione Chivasso – Ivrea,

da ricondurre nell'ambito dei servizi minimi provinciali.

Viste le somme a disposizione della Regione Piemonte, assegnate con D.G.R. n. 1-5575 del 03/04/2013, per i servizi ferroviari contrattualizzati effettuati dall'Impresa ferroviaria sul territorio regionale, con nota prot. n. 2336/DB1200 del 24/04/2013 la Regione Piemonte inviava a Trenitalia S.p.A. un programma di efficientamenti da attivare a far data dal cambio orario 2013 per ridurre il preventivo a catalogo afferente i Contratti di Servizio stipulati con Regione Piemonte e Agenzia per la Mobilità Metropolitana per l'annualità 2013.

Per quanto concerne la linea SFM3 le misure di efficientamento prevedono la sospensione dei seguenti treni:

- 10032 da Torino Porta Nuova a Bardonecchia;
- 24878 da Torino Porta Nuova a Bussoleno;
- 24897 da Susa a Torino Porta Nuova;
- 10033 da Bardonecchia a Torino Porta Nuova;
- 24876 da Bussoleno a Susa.

Con la D.G.R. n.11 – 6177, in data 29/07/2013 la Giunta Regionale ha deliberato, fra l'altro, di approvare il “Piano di rientro” per il trasporto pubblico locale e regionale.

Il succitato “Piano di rientro” contiene le linee guida per la riprogrammazione e definizione del fabbisogno dei servizi TPL, coerenti con il quadro finanziario disponibile.

Per il triennio 2013 – 2015 sono quindi da prevedere azioni di riprogrammazione dei servizi ferroviari che conducano all'efficientamento dei servizi medesimi attraverso l'analisi delle frequentazioni dell'utenza, dei costi del servizio, delle alternative di viaggio, della riduzione e/o riorganizzazione del servizio negli orari di estremità della giornata, del sabato e dei festivi, attraverso la soppressione dei treni di rinforzo su linee ad orario cadenzato.

Il “Piano di rientro” avvia le modifiche d'orario precedentemente comunicate a Trenitalia S.p.A.. a far data dal 08/09/2013.

Con nota⁵ raccomandata del 23/08/2013 Trenitalia S.p.A. ha notificato che, in coerenza con le indicazioni contenute nella D.G.R. n.11 – 6177, le variazioni d'orario avranno decorrenza 08/09/2013.

Per garantire la mobilità dell'utenza dei succitati servizi l'Agenzia ritiene opportuno avviare il programma di esercizio con autobus di cui all'Allegato 1 alla presente Determinazione.

Sulla base delle seguenti distanze chilometriche che saranno da verificare congiuntamente:

- Torino – Bussoleno, 51,9 km;
- Torino – Bardonecchia, 94,6 km;
- Torino – Susa, 59,6 km;
- Bussoleno – Susa, 8,00 km,

la produzione a preventivo per il periodo 08/09/2013 - 14/12/2013 è pari a 51.484,20 bus x km.

E' pertanto necessario autorizzare le Provincia di Torino all'esercizio dei nuovi programmi, da ricondurre nell'ambito dei servizi minimi provinciali.

In materia di ammissione a bordo, considerato che trattasi di servizi in fasce orarie di estremità della giornata, in coerenza con le disposizioni e le linee guida regionali, l'Agenzia ritiene idonea l'ammissione senza pagamento di ulteriore corrispettivo di utenza munita:

- di abbonamento a tariffa Formula (nell'ambito territoriale di validità);
- di abbonamento rilasciato da Trenitalia S.p.A. a tariffa regionale;
- di biglietti di corsa semplice rilasciati da Trenitalia S.p.A. per itinerari di viaggio con origine o destinazione esterna alla linea Torino – Bardonecchia ma che prevedono una tratta della medesima.

Per verificare che la programmazione risponda alla domanda, l'Agenzia e la Provincia concorderanno il monitoraggio dell'utenza e dei documenti di viaggio utilizzati per i servizi di cui all'Allegato 1 alla presente Determinazione.

Attenzione

In sede di trasferimento delle risorse sarà liquidata la frazione di imposta per la produzione dei servizi di cui le Province non richiederanno rimborso allo Stato.

Il Direttore dell'Area Pianificazione e Controllo
Cesare Paonessa

Torino, lì 06 settembre 2013

-
- ¹ Artt. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana; Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004; art. 35 "Regolamento di Contabilità" approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Agenzia n°3/2 nella seduta del 29/9/2005; Ordine di Servizio 3/2008, oggetto: Delega temporanea di competenza.
- ² Riferimento Determinazione del Direttore Generale n. 178 del 31/5/2005.
- ³ Riferimento N. 3 dell'ordine del giorno.
- ⁴ Riferimento nota prot. n. 5292/2011 del 25/11/2011.
- ⁵ Riferimento nota prot. n. TRNIT-CPR.DTP\P\2013\0043786 del 23/08/2013.